

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue:

Allegato n. 16.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006			
	1^ nota di variazione (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	conguagliate o liquidate nel 2006 (3)	meno: rateo al 31.12.2005 (4)	più: rateo al 31.12.2006 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
2. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE EDILI: industria e artigianato						
- a conguaglio tramite D.M.	211.209.900,00	208.428.099,57	207.903.199,76	14.301.267,43	15.571.721,85	209.173.654,18
- pagamenti diretti	199.600,00	653.300,00	796.565,96			796.565,96
Totale	211.409.500,00	209.081.399,57	208.699.765,72	14.301.267,43	15.571.721,85	209.970.220,14
3. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE LAPIDEE - SETTORE INDUSTRIA:						
- a conguaglio tramite D.M.	10.508.600,00	9.591.199,47	8.740.087,50	725.795,53	716.711,20	8.731.003,17
- pagamenti diretti	0,00	1.300,00	0,00			0,00
Totale	10.508.600,00	9.592.499,47	8.740.087,50	725.795,53	716.711,20	8.731.003,17
4. TRATTAMENTI D'INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE LAPIDEE - SETTORE ARTIGIANATO:						
- a conguaglio tramite D.M.	1.296.500,00	926.899,98	1.375.107,35	96.816,02	105.974,75	1.384.266,08
- pagamenti diretti	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	1.296.500,00	926.899,98	1.375.107,35	96.816,02	105.974,75	1.384.266,08
5. TRATTAMENTI ORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI:						
- a conguaglio tramite D.M.	304.378.500,00	255.284.799,91	190.358.799,67	21.975.244,09	12.917.734,75	181.301.290,33
- pagamenti diretti	3.814.700,00	3.772.500,00	3.575.628,25			3.575.628,25
Totale	308.193.200,00	259.057.299,91	193.934.427,92	21.975.244,09	12.917.734,75	184.876.918,58

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue: Allegato n. 16.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006			
	1^ nota di variazione (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	conguagliate o liquidate nel 2006 (3)	meno: rateo al 31.12.2005 (4)	più: rateo al 31.12.2006 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
6. TRATTAMENTO SOSTITUTIVO DELLA RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI DA IMPRESE AGRICOLE: pag. diretti:						
- operai, impiegati e quadri.....	8.420.000,00	10.810.000,60	15.623.351,31	3.526.464,40	4.485.603,54	16.582.490,45
7. TRATTAMENTO PER IL RIMPATRIO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI:						
- pagamenti diretti	110.000,00	81.000,00	0,00			0,00
8. TRATTAMENTI ORDINARI DI DISOCCUPAZIONE:						
- Indennità ai lavoratori non agricoli	502.582.690,00	543.688.087,00	608.403.816,17	85.371.893,00	77.791.158,00	600.823.081,17
- Indennità ai lavoratori agricoli	148.153.948,00	145.645.612,00	167.164.976,20	145.819.200,00	149.899.800,00	171.245.576,20
- Trattamento speciale ai lavoratori agricoli:						
legge n. 457/1972	628.908.753,00	666.306.872,00	547.217.681,11	653.967.900,00	551.501.100,00	444.750.881,11
legge n. 37/1977	395.113.858,00	412.527.072,00	370.004.401,17	404.908.600,00	369.704.500,00	334.800.301,17
- Indennità ordinarie - art. 7, comma 3^, legge n.160/1988 e successive:						
ai lavoratori non agricoli	451.031.686,00	510.433.866,41	446.570.311,27	446.942.986,59	459.112.700,00	458.740.024,68
ai lavoratori agricoli	6.694.563,00	6.584.400,00	6.549.862,74	6.488.700,00	6.756.700,00	6.817.862,74
	2.132.485.498,00	2.285.185.909,41	2.145.911.048,66	1.743.499.279,59	1.614.765.958,00	2.017.177.727,07
a detrarre:						
quota e carico GIAS:						
- art. 24, L. 196/1997 e art. 1 quater L. 176/1998.....	39.320.446,00	39.320.446,00	39.320.446,01			39.320.446,01
Totale.....	2.093.165.052,00	2.245.865.463,41	2.106.590.602,65	1.743.499.279,59	1.614.765.958,00	1.977.857.281,06
- Prestazioni in regime di convenzioni internazionali.....	5.000.000,00	4.000.000,00	6.251.688,95			6.251.688,95
TOTALE COMPLESSIVO	2.098.165.052,00	2.249.865.463,41	2.112.842.291,60	1.743.499.279,59	1.614.765.958,00	1.984.108.970,01

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue: Allegato n. 16.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006			
	1^ nota di variazione (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	conguagliate o liquidate nel 2006	meno: rateo al 31.12.2005	più: rateo al 31.12.2006	TOTALE (dato economico)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3-4+5)
9. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:						
- pagamenti diretti	389.442.000,00	390.841.000,00	403.838.072,62	18.293.707,00	19.071.020,00	404.615.385,62
- prest. relative a credito lavoro - D.L. n. 80/1992	27.900.000,00	27.900.000,00	50.314.731,32	2.992.774,00	3.111.000,00	50.432.957,32
- prestazioni relative all'ex INPDAI	6.131.800,00	8.914.000,00	8.037.167,76	0,00	0,00	8.037.167,76
- prest. relative a credito lavoro ex INPDAI- D.L. n. 80/1992	370.500,00	920.100,00	790.132,12	0,00	0,00	790.132,12
Totale	423.844.300,00	428.575.100,00	462.980.103,82	21.285.481,00	22.182.020,00	463.875.642,82
10. TRATTAMENTI ECONOMICI DI:						
a) MALATTIA:						
- a conguaglio tramite D.M.	1.583.064.000,00	1.630.363.999,81	1.535.828.592,83	126.050.240,19	123.911.013,68	1.533.689.366,32
- pagamenti diretti	244.664.347,00	228.816.000,00	247.796.148,46	65.350.724,00	66.803.729,00	249.249.153,46
- pagamenti tramite le Casse marittime	110.787.000,00	117.793.000,00	125.384.001,63			125.384.001,63
Totale	1.938.515.347,00	1.976.972.999,81	1.909.008.742,92	191.400.964,19	190.714.742,68	1.908.322.521,41
b) MATERNITA':						
- a conguaglio tramite D.M.	1.447.704.000,00	1.504.950.000,32	1.504.425.185,08	116.767.785,68	123.147.651,81	1.510.805.051,21
- pagamenti diretti	153.527.000,00	146.387.000,00	165.134.574,19	71.749.311,00	67.131.072,00	160.516.335,19
- pagamenti tramite le Casse marittime	8.932.000,00	8.704.000,00	8.238.638,64			8.238.638,64
Totale	1.610.163.000,00	1.660.041.000,32	1.677.798.397,91	188.517.096,68	190.278.723,81	1.679.560.025,04
c) INDENNITA' AI LAVORATORI DONATORI DI SANGUE:						
- a conguaglio tramite D.M.	53.264.000,00	55.845.000,00	57.586.748,21			57.586.748,21
- pagamenti diretti	181.000,00	188.000,00	188.359,31			188.359,31
- pagamenti tramite le Casse marittime	1.800,00	2.870,00	6.527,02			6.527,02
Totale	53.446.800,00	56.036.870,00	57.781.634,54	0,00	0,00	57.781.634,54
d) INDENNITA' LAVORATRICI MADRI-ART.10, L.n.903/77:						
- a conguaglio tramite D.M.	100.640.000,00	123.323.999,67	152.847.167,58	11.740.285,33	12.503.642,19	153.610.524,44
- pagamenti diretti	810.000,00	553.000,00	421.408,76	301.693,00	324.404,00	444.119,76
- pagamenti tramite le Casse marittime	18.740,00	11.140,00	7.370,37			7.370,37
Totale	101.468.740,00	123.888.139,67	153.275.946,71	12.041.978,33	12.828.046,19	154.062.014,57
TOTALE COMPLESSIVO	3.703.593.887,00	3.816.939.009,80	3.797.864.722,08	391.960.039,20	393.821.512,68	3.799.726.195,56

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

segue: Allegato n. 16.a

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006			
	1^ nota di variazione (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	conguagliate o liquidate nel 2006 (3)	meno: rateo al 31.12.2005 (4)	più: rateo al 31.12.2006 (5)	TOTALE (dato economico) (6)=(3-4+5)
11.INDENNITA' RICHIAMO ALLE ARMI AI LAVORATORI:	650.000,00	1.000.000,00	931.138,64			931.138,64
TOTALE COMPLESSIVO	10.038.742.235,00	10.066.893.033,07	9.718.993.795,09	2.955.965.073,93	2.805.782.972,80	9.568.811.693,96

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE

- RIMBORSO DI CONTRIBUTI -

Allegato n. 17

DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
Trattamenti di famiglia	11.300.000,00	11.400.000,00	30.032.065,72
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti dell'edilizia	265.000,00	237.000,00	164.731,73
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee - settore industria	4.000,00	6.500,00	18.635,53
Trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti delle aziende lapidee - settore artigianato	600,00	500,00	0,00
Trattamenti ordinari di integrazione salariale ai dipendenti dell'industria	2.960.000,00	3.600.000,00	3.105.157,68
Trattamento sostitutivo della retribuzione ai dipendenti da imprese agricole	153.000,00	115.000,00	551.640,67
Trattamento di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari	612.000,00	458.000,00	171.166,66
Trattamenti ordinari di disoccupazione	326.000,00	1.300.000,00	3.922.789,24
Trattamento di fine rapporto :			
INPS.....	360.000,00	491.000,00	564.382,23
ex INPDAI.....	0,00	0,00	1.016,00
	360.000,00	491.000,00	565.398,23
Trattamenti economici di malattia e maternità	2.500.000,00	2.980.000,00	5.656.740,69
TOTALE	18.480.600,00	20.588.000,00	44.188.326,15

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Allegato n. 18

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
- Indennità Integrativa speciale al personale salaria- to in quiescenza degli ex Centri di addestramento professionale e Case di cura dell'INPS	14.680.554,00	14.680.554,00	14.976.140,11
- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate	7.016.923,00	2.559.132,00	2.704.228,22
- Uscite diverse	1.193.585,00	1.589.835,00	1.188.665,00
- Contributi in conto interessi concessi sui mutui agli inquilini degli immobili ceduti.....	1.517,00	3.562,12	46,56
TOTALE	22.892.579,00	18.833.083,12	18.869.079,89

ENTRATE E USCITE DEGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI
DI PERTINENZA DELLA EX GESTIONE TUBERCOLOSI

Allegato n. 19

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
ENTRATE			
- Canone figurativo degli immobili adibiti ad uffici	354,00	223,06	273,46
- Affitti e proventi vari degli immobili da reddito	80.000,00	80.000,00	78.131,60
- Recupero spese di gestione	5.000,00	0,00	565,68
- Entrate diverse	0,00	0,00	187,52
TOTALE DELLE ENTRATE	85.354,00	80.223,06	79.158,26
USCITE			
- Spese di amministrazione	12.301,00	12.618,00	12.494,00
- Oneri per il trasferimento allo Stato delle economie derivanti dalla riduzione degli stanziamenti relativi a spese di amministrazione.....	0,00	436,00	451,28
- Compensi alla Società IGEI per la Gestione del patrimonio immobiliare	6.761,00	6.761,00	6.761,00
- Spese di manutenzione	0,00	30.000,00	9.027,14
- Tributi diversi	1.702,00	1.964,00	1.581,28
- Accantonamento al Fondo imposte	34.339,00	20.904,97	20.940,55
- Assegnazione al Fondo ammortamento immobili	666,00	665,76	665,76
- Spese di assicurazione.....	4.367,00	3.601,00	3.003,91
- Spese di gestione.....	10.000,00	10.000,00	11.068,86
- Spese varie.....	5.000,00	2.000,00	8.050,20
- I.C.I. Immobili da reddito.....	60.000,00	70.000,00	90.336,52
- Eliminazione residui attivi per irrecuperabilità del crediti relativi a Immobili.....	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE USCITE	135.136,00	158.950,73	164.380,50
UTILE (+) PERDITA (-).....	-49.782,00	-78.727,67	-85.222,24

TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS

Allegato n. 20

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI:			
- per valori di copertura assicurativa, relativi a:			
1) periodi di disoccupazione ordinaria indennizzati ai dipendenti agricoli e non agricoli:			
- art.4, legge n.218/1952	1.441.735.736,00	1.515.292.027,00	1.643.441.105,00
- art.7, comma 3^, legge n.160/1988 e successive	957.076.822,00	1.080.337.284,00	995.145.549,00
2) periodi di integrazione salariale ordinaria indennizzati ai dipendenti dell'industria - art.3, legge n.164/1975	223.055.400,00	175.990.700,00	138.739.150,00
3) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti dell'edilizia - art.5, legge n.427/1975	100.201.100,00	91.507.200,00	102.477.260,00
4) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore industria - art.5, legge n.427/1975	5.189.500,00	4.371.920,00	3.944.490,00
5) periodi di integrazione salariale indennizzati ai dipendenti delle aziende lapidee - settore artigianato - art.5, legge n.427/1975	604.800,00	408.960,00	648.360,00
TOTALE	2.727.863.358,00	2.867.908.091,00	2.884.395.914,00

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Allegato n. 21

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006
	1^ nota di variazione	AGGIORNATO	
Eliminazione dei residui attivi per Irrecuperabilità ed insussistenza di:			
- crediti contributivi verso le aziende	0,00	0,00	89.108.874,18
- crediti contributivi verso i datori di lavoro e lavoratori del settore agricolo	0,00	0,00	2.096.758,54
- crediti per contributi dovuti per i lavoratori domestici	0,00	0,00	22.663,80
- crediti per contributi dovuti lavoratori marittimi	0,00	0,00	881.298,33
- crediti per prestazioni da recuperare	0,00	0,00	2.057.135,24
- crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative	0,00	0,00	209.275,21
- crediti v/ organismi esteri	0,00	0,00	2.582,28
TOTALE	0,00	0,00	94.378.587,58

PAGINA BIANCA

APPENDICE
EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Nell'esercizio 2006 la Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti è stata influenzata dai provvedimenti che si illustrano di seguito.

Per quanto riguarda il gettito contributivo, la gestione è stata interessata prevalentemente dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimi di retribuzione imponibile.

A tal proposito, a partire dal periodo di paga in corso all'01/01/2006, in applicazione dell'art. 1 della Legge 26/06/1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

I minimi, se inferiori, sono stati adeguati al minimale giornaliero corrispondente al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dall'01/01/2006, corrispondente a € 40,62 per ciascuna giornata.

Con la stessa decorrenza sono variate le retribuzioni convenzionali dei lavoratori all'estero, occupati nei Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, sulla base della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali per i dipendenti impiegati e operai, così come previsto dall'art. 4, comma 1 della Legge n. 398/1987, (D.M 6/02/2002).

Nell'anno in esame è stato determinato, in aumento, il limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi dovendo essere rapportato al 40 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno e, per l'anno 2006 è stato pari a € 171,03 settimanali.

Sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, sono stati adeguati:

- la prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1 per cento di cui all'art. 3 ter della Legge 14/11/1992, n. 438 (per il 2006 pari a € 39.297,00);
- il tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995 (per l'anno 2006 pari a € 85.478,00);
- le retribuzioni convenzionali in genere.

Ha continuato a trovare applicazione il disposto dell'art. 120 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha previsto una riduzione degli oneri sociali dall'01/01/2001 attraverso un esonero del versamento della contribuzione per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro.

A tal proposito il comma 1 stabilisce: "Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, a decorrere dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali"; mentre il comma 2 ha previsto: "In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali".

Per la generalità delle aziende agricole che versano l'aliquota dello 0,43 per cento, in applicazione dell'articolo di legge suddetto, per gli assegni familiari gli esoneri sono quelli riportati nella tabella che segue:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 febbraio 2001 per la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale con esclusione delle cooperative agricole, colono mezzadri, coltivatori diretti	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,34%

Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette che versano l'aliquota dello 0,01% per gli assegni familiari gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 febbraio 2001 per le cooperative agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale, colono mezzadri, coltivatori diretti	
Assegni familiari	0,01%
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,37%

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 febbraio 2001 per le cooperative agricole Legge 240/84	
Assegni familiari	Conguagliare con il sistema DM
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,37%

Nella tabella successiva si riportano gli esoneri per i consorzi di bonifica che non versano l'aliquota della disoccupazione per gli operai di ruolo a cui è garantita la stabilità d'impiego:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 febbraio 2001 per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo a cui sia garantita la stabilità d'impiego	
Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Cassa integrazione salari	0,14%
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,2 %

L'art. 43, comma 1 lettera a) della Legge n. 448/2001 ha confermato, a decorrere dall'01/01/2002 la riduzione del contributo per la tutela della maternità di cui all'art. 78, comma 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 (cfr. art. 49 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 che ha introdotto una riduzione degli oneri contributivi per maternità a carico di tutti i datori di lavoro, nella misura dello 0,20 per cento subordinandola per gli anni successivi al 2001, all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della Legge n. 448/1998, successivi alla data di entrata in vigore della Legge n. 488/1999).

In attuazione dell'art. 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 è stato emanato il decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 finalizzato alla equiparazione nel quinquennio 2002-2006 della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori di cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970 a quella dei lavoratori dipendenti da imprese. Il predetto decreto legislativo prevede un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime stabilito dal citato D.P.R. ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali per i soci lavoratori che ha comportato, nella prima fase (dal 01/01/2002 al 31/12/2002) l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quello stabilito per il versamento della contribuzione IVS dal D.M. 3/12/1999.

A partire dall'1/01/2003 ha preso avvio la seconda fase del processo di adeguamento in base al quale la retribuzione imponibile ai fini

previdenziali deve essere aumentata annualmente nella misura percentuale stabilita. Il decreto prevede per le varie forme assicurative un diverso sistema di calcolo dell'incremento retributivo in quanto per l'IVS l'incremento è calcolato con riferimento ai minimi contrattuali mentre per le contribuzioni minori è calcolata con riferimento al minimale giornaliero di retribuzione. Da ciò consegue che per tutta la durata del processo di adeguamento si avranno due distinti imponibili giornalieri per il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, fino al termine del 31/12/2006. A partire dal 01/01/2007, infatti, la retribuzione imponibile ai fini del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989) senza alcuna distinzione di forme assicurative.

Nell'anno 2006, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ha continuato a far capo all'Istituto, anche se gli oneri relativi alle prestazioni economiche, ai sensi della legge 23/12/1998, n. 448 (art. 3, comma 14) sono posti a carico dello Stato a seguito della soppressione del contributo per l'assicurazione stessa (art. 3, comma 1 della medesima legge). Gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del F.P.L.D., sono stati aumentati nella misura del 2,5% dal 1° gennaio 2004.

La legge finanziaria per l'anno 2005 ha previsto all'art. 1, comma 148 che dal 1° gennaio 2005, i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono dovuti secondo le norme, le modalità ed i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.

A decorrere dalla suddetta data non sono quindi più a carico dell'Istituto i trattamenti economici previdenziali di malattia aggiunti rispetto a quelli spettanti ai lavoratori dell'industria o comunque diversi dagli stessi, previsti dalla previgente normativa per i lavoratori di cui trattasi, trattamenti da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina patrizia, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno definito con sentenza n. 10232/2003 un contrasto giurisprudenziale concernente l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2 della legge 11/01/1943, n. 138 in base al quale l'indennità di malattia non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi. Le argomentazioni contenute in tale sentenza sono state ribadite dalla sentenza n. 15112 del 2004 della Sezione lavoro della Corte.

Secondo le SS.UU. dal fatto che il datore di lavoro si accollì con contratto aziendale l'onere di erogare a tutti i dipendenti, in caso di malattia non professionale e non dipendente da infortunio, l'intera retribuzione netta di fatto non consegue alcun esonero del medesimo datore di lavoro dal pagamento del contributo di malattia dovuto all'INPS, atteso che si tratta di assicurazione obbligatoria che non può essere derogata da un regolamento pattizio tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, bensì discende solo che è escluso che l'indennità di malattia sia dovuta dall'INPS allorché il trattamento sia corrisposto dal datore di lavoro in forza di una previsione del contratto collettivo. Poiché, inoltre, i contratti collettivi indicati da tale norma sono solo quelli corporativi ne consegue che, ove non sussistano tali tipi di contratto, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione per l'indennità di malattia anche se pagano il relativo trattamento ai propri dipendenti in base al contratto collettivo (di diritto comune) applicato. Sulla base di tali principi si procederà al recupero della contribuzione non versata dai datori di lavoro in tutte le situazioni pendenti. I principi affermati dalla Corte saranno applicati in ogni fattispecie che presenti analoghe caratteristiche.

L'art. 43, comma 1, lettera a) della legge n. 448/2001 ha confermato, a decorrere dal 01/01/2002, la riduzione del contributo per la tutela di maternità di cui all'art. 78, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26/03/2001, n. 151. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto il parere del Consiglio di Stato il quale ha confermato che, per le aziende ex municipalizzate e per le aziende speciali con riferimento ai lavoratori iscritti all'INPDAP, la contribuzione per l'indennità economica di maternità deve essere versata nella misura in essere antecedentemente al D.M. 21/02/1996 di armonizzazione delle aliquote contributive.

L'art. 13, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto che la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è elevata a 7 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni e a 10 mesi in favore dei lavoratori con età pari o superiore a 50 anni. Per i lavoratori con età inferiore a 50 anni la percentuale di commisurazione alla retribuzione è fissata al 50 per cento per i primi sei mesi e al 40 per cento per il settimo mese; per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni la percentuale è fissata al 50 per cento per i primi sei mesi, al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per il decimo mese.

La contribuzione figurativa spetta, secondo le precedenti disposizioni, nel limite massimo di sei mesi per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni e di 9 mesi per i lavoratori con età anagrafica pari

o superiore a 50 anni. Per il settimo e per il decimo mese non può essere riconosciuta tale contribuzione.

L'art. 13, comma 7 ha stabilito che l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali può essere riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori. La prestazione è riconosciuta ai lavoratori sospesi nel limite massimo di 65 giornate nell'anno mobile e nella misura del 50 per cento della retribuzione, per tale periodo è accreditata la contribuzione figurativa e in presenza dei requisiti di legge devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare. Tale norma fissa un limite di spesa di 48 milioni di euro annui per il pagamento dell'indennità di disoccupazione e delle prestazioni accessorie.

L'art. 13, comma 8 ha inoltre stabilito che l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3 della legge 20 maggio 1988, n. 160, è riconosciuta anche ai dipendenti delle imprese artigiane, sospesi dall'attività lavorativa nel corso del 2005, in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori. La prestazione spetta nel limite massimo di 65 giornate l'anno, nella misura del 30 per cento della retribuzione relativa all'anno di riferimento, con il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli eventuali assegni per il nucleo familiare.

Le disposizioni dell'art. 13 comportano anche che per tutta la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali o ridotti spetta l'assegno per il nucleo familiare. Il 6 giugno 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 4 aprile 2005 contenente le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha previsto, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153 al coniuge dell'avente diritto. Le disposizioni dell'art. 13 comportano che debba essere riconosciuto anche il diritto alla indennità di maternità alle interessate che al momento di inizio del periodo di interdizione obbligatoria siano in godimento dell'indennità di disoccupazione.

Ad ottobre 2005 è scaduto il termine per l'adozione della direttiva 2002/74/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Lo schema di decreto legislativo di attuazione è attualmente sottoposto a parere parlamentare.

Le principali innovazioni riguardano l'obbligo per il Fondo di pagare i crediti di lavoro dei dipendenti di aziende sottoposte a procedura concorsuale in un altro Stato membro. Inoltre la direttiva pone a carico del Fondo di Garanzia anche: "... le indennità dovute dai datori di lavoro a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale".

Si ricorda, infine, che la Corte di Giustizia Europea ha emanato la sentenza del 4/3/2004, procedimenti riuniti C-19/01, C-50/01, C-84/01, in base alla quale gli anticipi di retribuzione relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non devono essere sottratti dal massimale di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 80/92, pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali, ma dal credito complessivo maturato dal lavoratore in tale periodo.

La legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, commi 361 e 362, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi sociali alla gestione nel limite massimo di un punto percentuale. L'esonero opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni al nucleo familiare e nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni al nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore ad un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti, dai medesimi datori di lavoro alla gestione, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Al riguardo si precisa che per la generalità delle aziende del settore agricolo che operano con il sistema DMAG e per le cooperative di trasformazione, di cui alla legge n. 240/1984, che assumono operai a tempo indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell'albo informatico delle società cooperative, non trova capienza né l'aliquota degli assegni per il nucleo familiare né quella della maternità, già azzerate dall'art. 120 citato, il nuovo esonero troverà applicazione sull'aliquota per la disoccupazione. Per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo a cui è garantita la stabilità d'impiego (tipo contratto 010) e non pagano l'aliquota per la disoccupazione, il nuovo esonero opera sull'aliquota per la cassa integrazione salari.

L'art. 1 della legge n. 104 del 24 febbraio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17/03/2006 ed entrata in vigore il 1° aprile 2006 ha esteso, a decorrere da tale data, la tutela previdenziale relativa alla maternità e alla paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati.

A partire dal 16 luglio 2006 è entrata in vigore la riforma del diritto fallimentare che ha determinato l'ampliamento della platea delle aziende escluse dalle procedure concorsuali, l'esclusione della dichiarazione di fallimento nel caso in cui l'ammontare totale dei debiti non pagati sia inferiore a € 25.000, la possibilità per il tribunale

di non procedere all'accertamento del passivo nel caso di previsione di insufficiente realizzo, la previsione di un termine massimo (12 mesi dal deposito dello stato passivo) per la presentazione delle domande tardive di ammissione dei crediti allo stato passivo.

In materia di crediti diversi dal TFR, l'Istituto ha recepito l'orientamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 1885 del 1° febbraio 2005, secondo il quale: "Il fondo di garanzia (...) si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento dei crediti di lavoro (...); inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono qualsiasi iniziativa del lavoratore che, come domanda di apertura della procedura concorsuale, sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la garanzia del Fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura".

L'art. 1, comma 5 della legge 11 marzo 2006, n. 81 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2006, la retribuzione di riferimento per le prestazioni temporanee, e quindi anche per le prestazioni di disoccupazione agricola, da liquidare in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato è esclusivamente la retribuzione "contrattuale" o individuale, se superiore, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989. Cessa peraltro il riferimento, a tal fine, alle retribuzioni medie convenzionali ministeriali.

L'attività termale è stata svolta nell'anno 2006 in base alla normativa in vigore e secondo le condizioni e con le modalità previste dall'Istituto (art. 13, primo comma, della legge 11/11/1983, n. 638 che richiama le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 della legge 25/03/1982, n. 98).

PAGINA BIANCA